

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DELLE FIERE COMUNALI



Adottato con deliberazione consiliare
n. 9 in data 2.4.1993

ART. 1

FIERE

La fiera primaverile, la fiera della festa patronale e la fiera autunnale (con abbinata la rassegna zootecnica) si tengono rispettivamente il primo lunedì di giugno, il lunedì successivo alla penultima domenica di agosto ed il secondo lunedì di ottobre.

Sono ammessi alle fiere:

- 1) i commercianti ambulanti operanti sul territorio nazionale, in possesso di autorizzazione in corso di validità per l'anno nel quale si tengono le fiere e che trattino generi di cui al successivo art. 2;
- 2) gli artigiani regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane istituito presso la C.C.I.A.A.;
- 3) i produttori agricoli ed i produttori di piante e fiori muniti delle prescritte autorizzazioni;
- 4) gli espositori di autoveicoli, macchine agricole e simili, gli allevatori (operatori economici non rientranti nelle categorie di cui ai precedenti punti 1), 2), 3)).

ART. 2

AREE DI SVOLGIMENTO E GENERI TRATTATI

AREE INTERESSATE

La fiera primaverile e quella patronale si svolgono nella seguente area:

- Via XXVIII Aprile, dal posteggio n. 20 al n. 71 e dal n. 81 al n. 86 dell'area di mercato;

La fiera autunnale si svolge nelle seguenti aree:

- Piazza 1° Maggio
- Piazza Abegg

Le dimensioni dei posteggi sono quelle risultanti dalle planimetrie 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.

GENERI MERCEOLOGICI

Alle fiere sono ammessi gli operatori che trattano generi non alimentari e alimentari.

E' inoltre ammessa la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 3

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori che intendono partecipare alle fiere devono presentare domanda in bollo al Sindaco del Comune almeno 20 giorni prima della data prevista per ogni singola fiera, pena la nullità della stessa. Le domande (redatte singolarmente per ogni manifestazione fieristica) devono essere presentate esclusivamente a mezzo postale con lettera raccomandata. Per il rispetto del termine suddetto fa fede la data del timbro postale.

Alle domande, munite di ogni notizia riguardante i dati anagrafici, residenza, codice fiscale e merci trattate, deve essere allegata fotocopia dell'autorizzazione di legge.

Gli artigiani devono allegare fotocopia dell'iscrizione all'Albo o al Registro Ditte presso la Camera di Commercio.

La mancanza dei suddetti allegati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Gli operatori ammessi alla rassegna zootecnica in Piazza Abegg, non rientrano nella graduatoria di cui al successivo articolo. I suddetti dovranno comunque presentare domanda con la precisazione di trattare i generi ammessi nella suddetta area e l'indicazione dei generi trattati, per questi operatori si prescinde dai termini previsti ai fini della presentazione della domanda, in quanto le dimensioni dell'area disponibile sono tali da consentire la loro sistemazione.

Le assegnazioni dei posteggi per questi operatori saranno effettuate d'intesa tra gli stessi operatori ed i Vigili Urbani di questo Comune.

ART. 4

ASSEGNAZIONE DEI POSTI

L'assegnazione dei posti è effettuata seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale dell'Ente, abbinando i nominativi dei richiedenti ai numeri progressivi corrispondenti ai posteggi delle varie aree.

Ai somministratori ed ai venditori di dolci aventi diritto ad occupare un posto fisso, verrà assegnato d'ufficio, mediante sorteggio, un posto fisso tra le varie aree destinate allo svolgimento della fiera, per garantire un'equa distribuzione della somministrazione di alimenti e bevande.

Per l'assegnazione dei posti che si renderanno vacanti il giorno della fiera viene compilata una lista d'attesa seguendo l'ordine cronologico di cui al primo comma, comprendente le domande pervenute fuori del termine di cui all'art. 3.

ART. 5

ACCETTAZIONE

L'accettazione od il diniego dell'assegnazione viene comunicato per scritto agli interessati.

ART. 6

OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore deve occupare il posto assegnato, con il banco montato atto alla vendita, entro le ore 8.00 del lunedì della fiera munito della prevista autorizzazione e della concessione del posto fisso rilasciata dal Comune di Perosa Argentina.

ART. 7

DECADENZA DEL POSTEGGIO - NUOVA ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari che non occupano il posteggio con il banco montato atto alla vendita entro le ore 8.00 sono considerati a tutti gli effetti rinunciari ed i posti vacanti vengono assegnati seguendo la lista d'attesa di cui al precedente art. 4.

ART. 8

ORARIO

L'orario delle fiere viene fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con sgombero totale delle aree entro le ore 19.00 del medesimo giorno.

ART. 9

PULIZIA

I posteggi devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti, da materiale da imballo e da quanto altro può sporcare il suolo.

Alla fine della giornata i posteggi devono essere lasciati in perfetto ordine e pulizia.

Devono essere osservate le disposizioni regolamentari in materia di nettezza urbana ed igienico sanitaria.

ART. 10

RESPONSABILITA'

Il Comune di Perosa Argentina è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi dagli operatori di mercato, collaboratori ed addetti.

ART. 11

SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la violazione in genere di norme regolamentari, le violazioni al presente regolamento comporteranno la perdita del diritto alla partecipazione alle due fiere successive.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione le norme disciplinanti il commercio su aree pubbliche.

..... Vedere planimetria delle aree allegate all'originale del Regolamento.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 2 aprile 1993

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 9 aprile 1993 al 23 aprile 1993

DIVENUTO esecutivo il 29 aprile 1993

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 4 maggio 1993 al 18 maggio 1993

VISTO:

IL SINDACO
f.to Renzo FURLAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bruno BERTALMIO